

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **118/1989** (ECLI:IT:COST:1989:118)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **30/11/1988**; Decisione del **06/03/1989**

Deposito del **16/03/1989**; Pubblicazione in G. U. **22/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15194**

Atti decisi:

N. 118

ORDINANZA 6-16 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio "Mozzarella di bufala"), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1987 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Iemma Alfredo, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Iemma Alfredo, il Pretore di Salerno, con ordinanza 10 dicembre 1987 (R.O. n. 373 del 1988), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, consentendo ai produttori di formaggio a pasta filata di usare l'indicazione merceologica di "mozzarella", avrebbe limitato la tutela apprestata ai produttori del formaggio denominato "mozzarella di bufala" dall'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che stabilisce il divieto di utilizzazione anche solo parziale della denominazione tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa;

che, pertanto, la norma impugnata creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito della categoria dei produttori di formaggi a denominazione "tipica" o "d'origine" a scapito dei produttori del formaggio "mozzarella di bufala", ai quali soltanto sarebbe imposto il sacrificio della tutela generalmente offerta dall'art. 10 della legge n. 125 del 1954;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile sul rilievo che la norma impugnata non ha forza di legge;

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso Pretore di Salerno con ordinanza del 30 settembre 1987, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 939 del 1988;

che l'ordinanza in epigrafe non adduce argomenti né indica profili nuovi o diversi tali da indurre la Corte a modificare la propria precedente decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio "Mozzarella di bufala"), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.